

**Contratto per la fornitura in modalita' "service" di sistemi analitici
completi per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi**

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Potenza, nella sede
amministrativa dell'Azienda Sanitaria Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) alla Via
Torraca, 2, sono personalmente comparsi:

▪ **Dr.** _____, nella sua qualità di
_____ dell'**Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (A.S.P.)** con sede legale in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale e
partita Iva 01722360763, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.S.P.,
delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta
Deliberazione del Commissario dell'ASP n. _____ del _____;
▪ _____, nato a _____) il
_____, residente in _____, Via _____ il
quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto nella sua qualità di
procuratore della Ditta _____ con sede legale in
_____, alla Via _____, partita Iva

I nominati comparenti rinunciano espressamente all'assistenza di testimoni.

Premesso che

▪ con D.D.G. n. _____ del _____, sono stati approvati in via definitiva
i verbali della gara esperita mediante procedura aperta per l'affidamento della
fornitura biennale in modalità "service" di sistemi analitici completi per
l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi occorrenti per i Presidi
Sanitari Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
▪ Con l'atto predetto è stata affidata alla Ditta _____

Allegato 12

la fornitura di cui trattasi relativa al lotto di gara n. _____;

▪ A garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta _____ ha costituito

deposito cauzionale di € _____ mediante garanzia fidejussoria

_____.

▪ Trattandosi di fornitura di importo < a € 150.000,00, il presente contratto non

rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 82 e seguenti del D.Lgs 6 settembre

2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia.

Tutto ciò premesso, tra i predetti signori nelle rispettive qualità, previa ratifica e

conferma della narrativa che precede si conviene e si stipula quanto segue:

Art.01- Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle

premesse: a) la deliberazione del Commissario dell'ASP n. 2018/00_____del

_____;

b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale di appalto; d) il

capitolato tecnico; e) l'offerta della Ditta n. _____del _____. I predetti

atti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) non sono materialmente allegati al presente

atto e sono depositati presso l'UO.C. Provveditorato-Economato che ne curerà la

conservazione nei modi di legge.

Art.02- Oggetto della fornitura L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza affida alla

Ditta _____ come sopra costituita che in seguito, per

brevità, sarà denominata "Ditta", che accetta senza riserva, la fornitura "in service" di

sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi –Lotto di gara

n. _____.
Art.03 –Durata contrattuale- La fornitura avrà durata di **2 (due)** anni

decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, salva

l'interruzione anticipata del contratto all'esito della procedura di gara che sarà

espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB).

E' escluso ogni rinnovo tacito. La Ditta al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, avrà l'obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall'Azienda Sanitaria, agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, fino alla conclusione della nuova procedura di gara da parte della SUA-RB e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Le apparecchiature fornite in locazione resteranno di proprietà della Ditta e saranno restituite alla stessa previo accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, dopo la conclusione del contratto, nello stato d'uso in cui si troveranno, senza che la Ditta possa pretendere alcunché.

Art.04 –Requisiti dei prodotti e della strumentazione Il sistema diagnostico da fornire dovrà comprendere:

a) Fornitura in locazione di n. [REDACTED] sistemi analitici, completi [REDACTED].

La singola apparecchiatura, corredata di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento, dovrà rispondere ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico. La strumentazione deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione. La strumentazione offerta deve recare la marcatura CE ed essere conforme al D.Lgs 08/09/2000, n. 332, in attuazione alla Direttiva Europea 98/79/CE del 27/10/1998, come modificato ed integrato con D.Lgs 25/01/2010, n. 37.

Allegato 12

b) La somministrazione completa di tutti i reagenti, materiali di consumo, accessori, necessari all'effettuazione dei test indicati, nonché dei calibratori ove previsti, e controlli, e di quant'altro necessario per l'effettuazione degli esami nelle quantità e modalità indicate nel capitolato tecnico.

c) Un corso di addestramento per tutto il personale addetto all'uso, da effettuarsi direttamente presso la U.O. destinataria della fornitura, senza limitazioni al numero dei partecipanti, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di aggiornamento tecnico del sistema analitico fornito, ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore.

d) Installazione, messa in funzione ed avviamento della strumentazione comprendente:

1. Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nei locali delle singole UU.OO./destinatari della fornitura;

2. Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta, compresa l'eventuale fornitura di idonei sistemi di stabilizzazione della corrente, di gruppi di continuità ove necessari.

3. successiva disinstallazione del sistema analitico alla fine del periodo contrattuale, da effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura dell'ASP;

4. Garanzia contro ogni guasto derivante dal normale uso

e) Servizio di assistenza tecnica comprendente:

1. servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano

d'opera e pezzi di ricambio, secondo quanto compiutamente descritto e disciplinato dall'articolo 13 del capitolato speciale.

2. calibrazione periodica del sistema, ove prevista, con rilascio delle relative attestazioni, effettuata in coincidenza della manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche del sistema medesimo;
3. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software;
4. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software;
5. sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile momentaneamente o definitivamente, (Indicare la soluzione proposta in caso di fermo macchina superiore a 48 ore lavorative);

Art.05 –Condizioni Economiche I prezzi unitari Iva esclusa, di ciascuno dei prodotti aggiudicati sono quelli riportati nell'offerta della Ditta n. del . Per l'acquisto di eventuali prodotti necessari per l'esecuzione di ulteriori test eseguibili con la strumentazione offerta, i prezzi di tali prodotti saranno determinati con l'applicazione dello sconto percentuale del % da applicarsi sulle quotazioni riportate del listino prezzi presentato dalla Ditta in sede di gara per l'esecuzione di ulteriori test eseguibili con la strumentazione proposta, senza atti formali di modifiche contrattuali. I prezzi suddetti dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino dell'ASP, a rischio della Ditta. Saranno pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

Art.06 –Revisione prezzi –La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 07 Direzione dell'esecuzione del contratto -La vigilanza sulla corretta

esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 08- Consegna delle apparecchiature e dei prodotti La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi analitici oggetto del presente contratto, dovrà essere effettuata, fatto salvi diversi accordi con il Responsabile della U.O. destinataria della fornitura a cura e carico della Ditta entro quindici giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto presso i locali di destinazione. Il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi dieci giorni dall'installazione. I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta. La Ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura. L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevabili all'atto della consegna. I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere. La Ditta provvederà a trasmettere alla U.O.C. Provveditorato-Economato copia dell'avvenuta installazione e collaudo dei sistemi, ai fini della conoscenza della decorrenza del periodo di fornitura.

Art. 09 –Modalità di ordinazione di reattivi e del materiale di consumo La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto e pervenire in porto franco presso i magazzini che saranno indicati sul buono d'ordine. Al momento della consegna i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della validità complessiva del

prodotto. In caso di inadempienza i prodotti in questione saranno restituiti alla Ditta

che dovrà provvedere alla immediata sostituzione. Con la presentazione dell'offerta

la Ditta si impegna a consegnare, qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

Le consegne devono essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi

dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle

richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo

possibile, massimo 48 (quarantotto) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine.

L'ordine potrà essere inviato anche tramite fax ovvero, in caso di urgenza, trasmesso

via telefono; in tal caso farà seguito il relativo ordine di fornitura firmato. Le consegne

dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni

lavorativi dal lunedì al venerdì.

Art. 10- Assistenza e aggiornamento tecnologico Nella fase di installazione la

Ditta dovrà impegnarsi a portare gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e

tutto il materiale diagnostico e d'uso necessario per la definitiva messa a punto delle

metodiche sulla strumentazione fornita, nonché l'ottimizzazione dell'attività analitica

in relazione all'organizzazione del lavoro. Durante il rapporto contrattuale, ivi

compresa l'eventuale proroga, la Ditta è obbligata a garantire gratuitamente

l'aggiornamento tecnologico (software, up-grade tecnico, etc.) dell'apparecchiatura

installata. Qualora la Ditta durante il periodo contrattuale, ponga in commercio

nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia diagnostici, che sostituiscano quelli

aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative), e che presentino migliori o

uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all'ASP di

sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni

stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L'eventuale

sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'ASP, previa acquisizione di

Allegato 12

parere tecnico favorevole da parte della U.O./Servizio utilizzatrice. Non saranno prese in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione. Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione. Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferiti a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.

Art. 11- Periodo di prova L'ASP si riserva un congruo periodo di prova non superiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dall'avvenuta verifica di conformità conclusa con esito positivo dei sistemi analitici oggetto della fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta. Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti offerti saranno funzionanti come riconosciuto dal verbale provvisorio di cui all'art.8 del capitolato speciale. Terminato tale periodo il Responsabile della U.O./Servizio utilizzatrice eseguirà il test-run della macchina atto a verificare: precisione; accuratezza, operatività (test continuo); consumi effettivi. Superato il suddetto test (collaudo definitivo) il sistema analitico sarà considerato a tutti gli effetti, idoneo ed operativo .A tale scopo sarà rilasciato apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile della U.O. utilizzatrice, attestante l'avvenuto collaudo positivo. Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, l'ASP si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per ulteriori tre mesi. Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'ASP avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 19 del Capitolato speciale. Nulla sarà dovuto alla Ditta ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo provvisorio. In caso di contestazioni, le verifiche saranno

effettuate in contraddittorio con la Ditta. Qualora a giudizio del Responsabile della U.O. utilizzatrice dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta. Accertata l'effettiva non rispondenza del sistema analitico alle caratteristiche dichiarate nell'offerta l'ASP potrà dichiarare risolto il contratto. In tal caso l'ASP pagherà quanto dovuto alla Ditta durante i sei mesi. In caso di mancata accettazione della strumentazione è facoltà dell'ASP chiedere l'immediata sostituzione della stessa entro il termine fissato a suo insindacabile giudizio. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'ASP procederà all'affidamento della fornitura ad altro fornitore, incamerando la cauzione ed addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa. E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa. Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Responsabile della U.O./Servizio a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

Art. 12- Fatturazione e pagamenti La Ditta dovrà emettere con cadenza trimestrale posticipata, la quota parte per la locazione della strumentazione, e per il servizio di assistenza tecnica, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo con esito positivo. Sia le fatture relative alla locazione, sia quelle relative all'assistenza tecnica dovranno contenere l'espressa indicazione della U.O. destinataria della fornitura e del periodo cui si riferiscono. Indipendentemente dal periodo di avvenuta verifica di conformità delle strumentazioni, le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, dovranno essere divise per due, ciascuna delle quali per un importo "pro rata" dei due differenti anni di

competenza. Le fatture derivanti dalle forniture relative ai reattivi e al materiale di consumo dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell'evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino dell'ASP. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato, tramite il servizio di Tesoreria. Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e s.m.i. portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture o, se successivo dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare. La Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, come prescritto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dal decreto legge n. 187 del 2010. Il codice identificativo gara relativo al presente contratto e: C.I.G. [REDACTED]

Art. 13- Rispetto dei termini contrattuali La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta. Pertanto l'ASP potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

Art. 14- Inadempimenti e penali Durante il corso del contratto nel 1° trimestre dovrà essere riscontrata, con l'apposita documentazione del Responsabile della U.O./Servizio utilizzatrice, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

▪ **Per i materiali:** In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'ASP la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro tre giorni. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'ASP potrà procedere a norma di Capitolato speciale. Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'ASP potrà applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore della merce non consegnata, o non sostituita nei termini, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle determinazioni non effettuate che l'ASP avrà dovuto sostenere). L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture. Oltre il 10° (decimo) giorno di ritardo l'ASP avrà il diritto di risolvere il contratto. L'ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 4 (quattro) contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.

▪ **Per la strumentazione** La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti all'articolo 13 del capitolato speciale.

Penali: In caso di fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi annuali per macchina, l'ASP si riserva l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, oltre all'addebito alla Ditta del costo delle analisi non eseguite e sulla quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata. L'ASP si riserva, inoltre la facoltà di applicare una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'ASP. L'importo di detta penale

sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre al 7° (settimo) giorno solare di ritardo, l'ASP avrà diritto di risolvere il contratto.

Art. 15- Danni –Responsabilità Civile e polizza assicurativa La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, sia della Ditta medesima, sia dell'ASP, sia di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio ed All-risk elettronica relativamente ai sistemi analitici offerti, comprensivi dei relativi accessori.

Art. 16 –Recesso - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria prende in consegna i servizi e forniture e ne verifica la regolarità.

Art. 17 –Ricorso a prestazione di terzi In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'ASP ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti

inseriti nel capitolato speciale, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal capitolato speciale. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

Art. 18- Risoluzione del contratto L'ASP si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di fornitura nei casi previsti dalla normativa vigente, e nei casi elencati all'articolo 19 del capitolato speciale. In particolare il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187.

Art. 19 – Osservanza normativa vigente La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Art. 20 – Accordo bonario Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 21-Transazione Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la Ditta dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale. Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta

responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. Transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 22 – Foro competente Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 23 – Importo contrattuale Ai fini della registrazione del presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto biennale della fornitura è di € , al netto all'imposta sul valore aggiunto, pertanto è richiesta la registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell'art. 5 del D. p. R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24 – Spese contrattuali Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di segreteria e di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta senza diritto a rivalsa.

Art. 25 – Rinvio Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.

DITTA _____

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)

SCHEMA DI CONTRATTO